

fine di prestare finanza aggiuntiva per l'adempimento del concordato, nella misura di euro 20.000,00; e) il contenuto del piano industriale; f) l'incidenza della notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'atto di recupero crediti n. T9TCR5N00021/2024 relativo agli anni 2018-2019-2020-2021 e 2022;

rilevato che la società proponente ha fornito i chiarimenti formulati con memoria del 4/6/2024 (in parte rettificata in data 14/6/2024) e che ha presentato la proposta, il piano e la relativa documentazione integrati con le indicazioni richieste;

visto il parere depositato dal commissario giudiziale in data 8/7/2024;

osservato che la società ha allegato al ricorso la documentazione elencata dall'art. 39 co. 3 CCI nonché la delibera prevista dagli artt. 40 e 120 bis CCI;

rilevato che non sono stati proposti ricorsi per l'apertura di liquidazione giudiziale;

osservato che il concordato è stato proposto come concordato con continuità indiretta (affitto di ramo di azienda a soggetto terzo), ove la componente liquidatoria è costituita sostanzialmente dall'incasso dei crediti ed è previsto l'apporto di finanza esterna nella misura di euro 20.000,00;

valutato che sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'art. 47 CCI, ed in particolare rilevato che la società:

- svolge attività commerciale di acquisto, noleggio, vendita di apparecchi elettromedicali e ad uso estetico, gestione di istituti di estetica, organizzazione di corsi di formazione attinenti all'oggetto sociale, stipula di contratti di *franchising* aventi ad oggetto i prodotti e i servizi descritti;

- supera i limiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI, versa in stato -quantomeno- di crisi, come emerge dai dati dalla stessa esposti nel ricorso introduttivo (v. pag. 11 del ricorso) e nelle relazioni periodiche ex art. 44 co. 1 lett. c) CCI ed è suscettibile di essere sottoposta alla liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 84 e 121 CCI;

- ha sede principale nel circondario del Tribunale di Mantova, nel rispetto della previsione di cui all'art. 27 co. 2 CCI;

osservato che la documentazione depositata, in conformità alla previsione dell'art. 39 CCI è completa e regolare, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità

e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità (consistente unicamente nella distribuzione di somme di denaro) che la società proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

rilevato che sono state allegare le attestazioni previste dagli artt. 84 co. 5, 87 co. 3 e 88 co. 2 CCI (v. docc. 3 a e 3b) redatte dal dott. Stefano Stringa, professionista in possesso dei requisiti di legge;

osservato che la proposta prevede pagamenti di tutti i crediti entro 6 anni dall'omologa, con pagamento integrale dei crediti in prededuzione e parziale dei crediti privilegiati e chirografari e con suddivisione dei creditori in 9 classi;

- rilevato che i creditori ammessi al voto (in quanto non completamente soddisfatti o la cui previsione di soddisfazione eccede i 180 giorni o 30 giorni per i dipendenti) sono stati suddivisi in 9 classi come di seguito:

classe:

- 1) Banche non garantite (percentuale di soddisfacimento 8%);
- 2) Leasing per contratti da risolvere (percentuale di soddisfacimento 8%);
- 3) Dipendenti oltre i 30 giorni (percentuale di soddisfacimento 100%);
- 4) Erario declassato (percentuale di soddisfacimento 11,29%);
- 5) Banche garantite (percentuale di soddisfacimento 8%);
- 6) Fornitori e altri chirografari (percentuale di soddisfacimento 8%);
- 7) Professionisti oltre 180 giorni; (percentuale di soddisfacimento 100%);
- 8) Inps e Inail (percentuale di soddisfacimento 100%);
- 9) Agg e Previdenziali chirografari (percentuale di soddisfacimento 8%);

considerato che la differenziazione prospettata tra le varie classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui deve ritenersi che siano stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi secondo quanto previsto dall'art. 85 CCI;

considerato che il trattamento stabilito per le classi non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione e che risultano rispettati i criteri di cui agli artt. 84 e 85 CCI;

valutato che la proposta formulata prevede la fruizione dell'istituto della transazione fiscale, con la soddisfazione proposta ai creditori titolari di crediti di tal tipo pari ad una percentuale dell'11,29% del proprio credito, inclusivo di sanzioni ed interessi; ritenuto pertanto, con valutazione propria di questa fase, che la proposta concordataria sia ammissibile perché ritualmente formulata e che il piano appare fattibile perché non manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati; osservato che, con decreto del 3-6-2024, è stata prorogata l'efficacia delle misure protettive per ulteriori 4 mesi;

p.q.m.

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di Beauty Experience srl (con sede in Mantova, via Brennero n. 21; CF 02443840208);
- nomina giudice delegato per la procedura di concordato la dott.ssa Francesca Arrigoni;
- conferma il dott. Paolo Rebecchi quale commissario giudiziale;
- visto l'art. 103 CCI ordina alla società ricorrente di mettere a disposizione del commissario giudiziale entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- determina in € 12.000,00, pari al 20% dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura¹, la somma che entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto ex art. 47 co. 2 CCI, la società ricorrente dovrà versare su conto corrente intestato alla società in concordato preventivo -in persona del commissario giudiziale- (da costituirsi presso la Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo soc. coop.), importo determinato tenuto conto del presumibile compenso del commissario giudiziale e del liquidatore e di ogni ulteriore onere di procedura, versamento la cui effettuazione va attestata con deposito nel fascicolo telematico;

¹ Quantificabili in € 60.000,00 (euro 44720,00 compenso commissario; euro 1560 compenso perito; euro 13720,00 spese per pubblicità e altro).

- tenuto conto del numero dei creditori, dell'entità del passivo e della necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, **fissa la data iniziale per l'espressione del voto dei creditori per il giorno 18/11/2024 e la data finale per il giorno 9/12/2024** disponendo che il voto sia espresso per mezzo di posta elettronica certificata e che, all'esito della votazione, il commissario provveda agli adempimenti di cui all'art. 110 CCI;
- assegna al commissario giudiziale termine sino al 31-7-2024 per la comunicazione ai creditori della proposta;
- manda alla cancelleria per la pubblicità prescritta dagli artt. 47 e 45 CCI;
- manda al commissario giudiziale affinché trascriva, a norma dell'art. 93 CCI, il presente decreto presso gli uffici competenti.

Mantova, 9 luglio 2024

Il Presidente

dott. Mauro Pietro Bernardi